



COMUNE DI MONTANARO

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI (TARES)**

**(ai sensi dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i)**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 01.06.2013

Pubblicato all'Albo Pretorio WEB dall'11.06.2013 al 26.06.2013

Esecutivo in data 24.06.2013

Ripubblicato all'Albo Pretorio Web dal 24.06.2013 al 09.07.2013

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2	Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	Pag. 3
Art. 3	Presupposti del tributo, soggetto attivo e soggetti passivi	Pag. 3
Art. 4	Determinazione della tariffa	Pag. 4
Art. 5	Modalità di computo delle superfici	Pag. 4
Art. 6	Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili	Pag. 5

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 7	Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	Pag. 6
---------------	--	---------------

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 8	Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	Pag. 7
Art. 9	Istituzioni scolastiche statali	Pag. 8

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art.10	Tributo prov.le per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	Pag. 8
Art.11	Determinazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione	Pag. 8
Art.12	Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati	Pag.10
Art.13	Servizio di raccolta domiciliare sfalci	Pag.11

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI - ESCLUSIONI

Art.14	Riduzioni tariffarie	Pag.11
Art.15	Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa	Pag.12
Art.16	Esclusione della tassa	Pag.14

CAPO VI - RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art.17	Riscossione	Pag.15
Art.18	Funzionario responsabile	Pag.16
Art.19	Controlli	Pag.16
Art.20	Accertamenti	Pag.16
Art.21	Accertamento con adesione	Pag.17
Art.22	Riscossione coattiva	Pag.17
Art.23	Contenzioso	Pag.17
Art.24	Sanzioni e interessi	Pag.17
Art.25	Rimborsi	Pag.17
Art.26	Il trattamento dei dati	Pag.18

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.27	Norme transitorie e disposizioni finali	Pag.18
Art.28	Gestione a stralcio della Tariffa Rifiuti	Pag.19
Art.29	Entrata in vigore	Pag.19

ALLEGATO N. 1	<i>Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani</i>	Pag.20
----------------------	---	---------------

ALLEGATO N. 2	<i>Calcolo quota fissa e variabile Utenze domestiche</i>	Pag.21
ALLEGATO N. 3	<i>Calcolo quota fissa e variabile Utenze non domestiche</i>	Pag.23

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201.

Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Per rifiuti assimilati si intendono i rifiuti non pericolosi indicati nel prospetto che si unisce al presente regolamento come allegato "1", in cui è stata recepita l'assimilazione già effettuata ai fini dell'applicazione della TIA.

Art. 3 - Presupposti del tributo, soggetto attivo e soggetti passivi

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spezzamento e il lavaggio stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono deliberate dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio e approvato dall'autorità competente.
6. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe precedentemente deliberate ed in vigore.
7. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'arti 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
8. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, secondo criteri razionali.
9. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa dovuta dalle utenze domestiche sono determinati nella delibera tariffaria.
10. Il soggetto gestore del servizio è tenuto ad effettuare la comunicazione telematica annuale all'Agenzia delle Entrate dei dati acquisiti nell'ambito della gestione, riferiti agli occupanti-detentori degli immobili ed agli immobili occupati, con le modalità stabilite dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007.
11. E' riportato, nel Piano Finanziario successivo, o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito e costi a preventivo e a consuntivo.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis del D.L. 201/2011, per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L.

201/2011, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali (*strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie*) assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
 - b) la superficie delle aree scoperte (*sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale*) assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) le superfici di tutti i locali ubicati sotto il tetto sono trattati nel seguente modo:
 - computate per intero nel caso di locali sottotetto abitabili o agibili;
 - non computate nel caso di locali sottotetto non usabili o non agibili con un'altezza non superiore a m. 1,50 ovvero utilizzati esclusivamente per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso e nei quali non è possibile la permanenza.
 - d) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
 - e) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione percentuale del 40, esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati. Per avere diritto alla riduzione della tariffa, l'utente dovrà produrre:
 - planimetrie indicanti l'intera superficie occupata e la superficie in cui vengono prodotti i rifiuti speciali e/o pericolosi, in relazione alla quale si richiede la riduzione;
 - documentazione indicante quantità e qualità dei rifiuti speciali e/o pericolosi smaltiti a mezzo di ditta autorizzata;
 - documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento.

La domanda di riduzione sarà valutata a consuntivo dal Funzionario Responsabile del tributo.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23.03.1998, n. 138.

Art. 6 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, nell'importo determinato dalle disposizioni vigenti;
2. Il Comune può, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe, modificare in aumento la misura della maggiorazione, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
3. La riscossione della maggiorazione di cui al comma 1 avviene contestualmente al tributo;
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
5. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali
6. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
7. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
8. Per il solo anno 2013, ai sensi dell'art.10, comma 2 del DL n. 35/2013, la maggiorazione standard pari a €. 0,30 è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo. Per il 2013 il Comune non può aumentare la maggiorazione standard.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione. Le eventuali variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal mese successivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico dimoranti nell'utenza per più di sessanta giorni nell'arco dell'anno.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Ai fini della determinazione della tariffa non vengono tuttavia considerati, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata:
 - i soggetti iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorano stabilmente presso strutture per anziani o presso case di cura, autorizzate ai sensi di legge;
 - i soggetti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, purché per almeno dodici mesi anche se non consecutivi.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti;

7. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di due persone, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
8. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 2).
9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 2).
10. In attesa della definizione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, il calcolo della tariffa viene effettuato, per la parte fissa, in rapporto alla superficie dei singoli alloggi e/o pertinenze denunciate, mentre, per la parte variabile, viene effettuato unitariamente, per ciascun nucleo, in base al numero degli occupanti, come risultanti in anagrafe ovvero nella denuncia.
11. Agli alloggi e relative pertinenze sfitti, diversi da quelli tenuti a disposizione dal contribuente e non aventi le caratteristiche per essere considerati esclusi dalla tassazione, ai sensi del successivo art. 16 comma 2, è applicato lo schema tariffario considerando un unico occupante, fermo restando l'applicazione della riduzione di cui all'art. 13 comma 4. Tale condizione deve essere preventivamente comunicata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n° 445/2000. L'accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche attraverso sopralluogo che il contribuente si impegna ad autorizzare con la presentazione dell'autocertificazione, pena decadenza del beneficio.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 3 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

4. Nelle unità adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
6. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali

1. Le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 10.
3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 10 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente dalla Provincia, sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 6, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo, nonché riversato alla Provincia.

Art. 11 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Entro lo stesso termine, decorrente dal verificarsi dell'evento, devono essere dichiarate le variazioni degli elementi determinanti il tributo, la cessazione dell'utenza, nonché il verificarsi, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della

composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - per le *utenze domestiche*: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - per le *utenze non domestiche*, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - per gli *edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati*, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione con indicazione della via o località, numero civico principale del fabbricato, piano, scala e numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p) la richiesta di eventuali riduzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza;
 - q) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
5. Per avere diritto alla detassazione delle superfici che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, le stesse debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, al fine di consentire il riscontro da parte del Comune.
6. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal mese solare successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento..
7. La dichiarazione è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va

presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

8. La mancata presentazione della denuncia di cessazione dell'utenza nei termini di cui sopra, comporta l'applicazione della tariffa sino alla presentazione della denuncia, salvo che l'utente dimostri, a mezzo di idonea documentazione, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero ove la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
9. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di modifica dell'intestazione della posizione fiscale.
10. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
11. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
12. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere consegnata direttamente all'ufficio competente o inviata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite PEC, allegando la fotocopia del documento di identità del denunciante. Il Comune rilascia ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o pec, nel giorno del suo ricevimento.
13. Semprechè non siano nel frattempo intervenute variazioni degli elementi determinanti il tributo, si considerano valide le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale, in quanto compatibili. Ove si rendano necessarie informazioni integrative, il Comune provvede alle relative modifiche d'ufficio, o a rivolgere apposite richieste agli utenti.
14. Per il primo anno di applicazione, si considerano regolarmente presentate le dichiarazioni consegnate o trasmesse nelle more di approvazione del presente regolamento

Art. 12 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 3 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 50 per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 3 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 c. 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per il pagamento del tributo relativo ad occupazioni di suolo pubblico in area mercatale, in occasione dei mercati settimanali, continuano ad essere utilizzati i metodi di pagamento già previsti per la TIA.

7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato contestualmente all'occupazione.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 6.
9. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi, ovvero altro soggetto incaricato, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali verbali relativi alle occupazioni abusive riscontrate.

Art. 13 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI – ESCLUSIONI.

Art.14 - Riduzioni tariffarie

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni non stabilmente attive, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 180 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, a condizione che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 180 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito: riduzione del 30%.
 - c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 180 giorni all'anno, come risultante da licenza, autorizzazione o scia – segnalazione certificata inizio attività, finalizzate all'esercizio dell'attività: riduzione del 30%.
2. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertato l'utilizzo dei locali e delle aree per un periodo di tempo eccedente il limite di 180 giorni all'anno, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, in cui tali riduzioni siano state accordate, salvo prova contraria da fornirsi da parte del contribuente.
3. La tariffa è ridotta del 5%, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
4. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 3 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal mese successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.

5. Agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti iscritti negli appositi registri che occupino a fini abitativi una costruzione rurale è accordata, in relazione alla parte di tale immobile utilizzata come abitazione, una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa non cumulabile con la riduzione per recupero dei rifiuti prodotti, mediante compostaggio ovvero mediante altre forme di riutilizzo dei rifiuti.
6. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
 - a) 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - b) 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - c) 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - d) 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 8 comma 5, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
7. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
8. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
9. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere espressamente indicate dal contribuente al momento della denuncia di occupazione o di variazione. Nell'ipotesi in cui le condizioni non vengano espressamente indicate nella denuncia, ovvero venga denunciato tardivamente, oltre sessanta giorni dall'inizio del periodo di occupazione, la riduzione non potrà essere riconosciuta per l'anno in corso.
10. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.

Art. 15 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune accorda specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tariffa dovuta, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - a) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia risulti assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro o disoccupato od in cerca di prima occupazione, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzia un valore pari o inferiore a €10.000,00;

- b) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia sia ultrasessantacinquenne, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzia un valore pari o inferiore a €. 9.000,00;
 - c) ai nuclei familiari comunque in stato di indigenza, attestata formalmente dalla struttura socio assistenziale pubblica competente per territorio, e che in ragione di detta situazione, usufruiscono di interventi economici di sussidio a carico della struttura stessa ;
 - d) ai nuclei familiari, in cui uno dei componenti sia un portatore di handicap con disabilità grave, risultante tale da certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzia un valore pari o inferiore a € 10.000,00.
 - e) ai nuclei familiari composti da più di quattro persone, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzia un valore pari o inferiore a € 10.000,00.
2. Per usufruire delle agevolazioni l'utente dovrà presentare apposita istanza nei termini indicati nella deliberazione annuale delle tariffe.
 3. L'entità delle agevolazioni riconosciute verrà stabilita annualmente con proprio provvedimento dalla Giunta Comunale, da adottare successivamente alla scadenza del termine per presentare le istanze, sentito il parere del Responsabile Qualità della Vita, nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione. Nella determinazione della misura delle agevolazioni, che potranno essere articolate anche in più fasce e aliquote sino all'esenzione totale della tariffa, dovrà comunque essere garantita la riduzione tariffaria per ciascuno degli utenti ascrivibili alle fattispecie di cui al comma precedente,
 4. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse dal Responsabile Settore Finanziario su proposta del Responsabile Qualità della Vita, a seguito domanda dell'interessato, con effetto per l'anno in cui essa viene presentata. Le agevolazioni previste competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a quando persistano le condizioni, che verranno annualmente richieste all'interessato da parte dell'ufficio comunale competente. Allorché queste vengano a cessare, la tariffa decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.
 5. Il riconoscimento dell'agevolazione deve essere comunicata all'utente beneficiario ed al soggetto incaricato della riscossione, entro trenta giorni dalla adozione del relativo provvedimento
 6. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il Gestore del servizio provvederà al recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, restituendo al Comune, entro trenta giorni dall'avvenuto recupero, le somme da questi versate in precedenza per conto dell'utente.
 7. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi della tariffa già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.
 8. È inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, ulteriori forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, al di fuori delle ipotesi indicate nel presente articolo.

9. E' altresì riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di riconoscere specifiche riduzioni/agevolazioni alle utenze non domestiche, al fine di temperare gli aumenti derivanti dall'introduzione della TARES, tenuto conto delle disponibilità di bilancio. Le valutazioni sulla possibilità di concedere agevolazioni non vincolano l'Amministrazione comunale, in alcun modo, alla concessione automatica delle stesse.
10. Ai locali ad uso abitativo situati nella frazione Pogliani, in ragione della presenza, nelle immediate vicinanze, di una discarica dei rifiuti e del conseguente disagio sociale ed ambientale derivante, è accordata una riduzione del 70% della tariffa, elevabile fino al 100% in presenza di adeguate risorse finanziarie.
11. Le agevolazione di cui ai commi 8 e 9, sono concesse dal soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa direttamente al momento della fatturazione annuale, previa trasmissione dell'elenco dei contribuenti aventi diritto, con evidenziati gli importi dovuti ed accordati.
12. Sono altresì accordate ulteriori specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tariffa dovuta dai seguenti utenti:
 - a) ai locali ed aree adibite ad attività ed esclusiva, di assistenza ad infanzia, caritatevoli e ordini religiosi, anziani, infermi, sicurezza, ordine pubblico e protezione civile, per la parte adibita direttamente a tale attività, è accordata una riduzione dell'80% della parte variabile della tariffa.
 - b) ai locali di proprietà degli ordini religiosi non adibiti ad attività economica e non locati a terzi, è accordata una riduzione dell'80% della parte variabile della tariffa.
13. Ai sensi dell'art. 14, comma 19 del DL n.201/2011, tutte le agevolazioni del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
14. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 comma 10 ;
15. E' altresì a carico del Bilancio comunale l'onere derivante dalla TARES per i locali occupati o condotti dal Comune, adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati allo svolgimento di attività direttamente gestite dal Comune è iscritto a Bilancio.

Art. 16 Esclusione dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori e comunque ove non si abbia di regola presenza umana;
 - b) le superfici utilizzate per attività sportiva per le parti riservate ai soli praticanti, fermo restando l'obbligo della tassa per le parti utilizzate come servizi spogliatoi, magazzini attrezzature, biglietterie, servizi, uffici, punti di ristoro, gradinate, ecc. comunque non adibite direttamente all'attività sportiva;
 - c) locali sottotetto non usabili o non agibili, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza non superiore a m. 1,50 ovvero utilizzati esclusivamente per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso e nei quali non è possibile la permanenza.
 - d) aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli
 - e) locali utilizzati da enti ed istituzioni religiosi riconosciuti dallo Stato, comprese le relative pertinenze. Per ottenere l'esenzione, le pertinenze non dovranno essere utilizzate come

attività commerciale e dovranno risultare correttamente accatastate nelle relative categorie di appartenenza. Non rientrano nell'esclusione i locali adibiti ad uso abitativo.

2. Sono altresì esclusi dalla tassazione i locali che non possono produrre rifiuti perchè risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, purchè tali circostanze risultino indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili (eventualmente anche a mezzo sopralluogo) o ad idonea documentazione. Rientrano in tali fattispecie, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze luce, gas, acqua ecc., limitatamente al periodo di mancato utilizzo;
 - b) i fabbricati danneggiati, abbandonati, non agibili in ristrutturazione, purchè tale stato risulti da adeguata documentazione probante rilasciata dai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, ovvero, oggetto di atti abilitativi anche in forma tacita, limitatamente al periodo di mancato utilizzo;
 - c) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi dei commi 1 e 2, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.
4. Nella determinazione della superficie, ai fini dell'applicazione della tassa, non si tiene conto di quelle superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti. Non sono in particolare soggette alla tassa:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi;
 - b) le porzioni di superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili agli urbani;
 - c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonchè dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorchè risultino ubicati sul fondo agricolo;
 - d) le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi della normativa vigente.
5. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

CAPO VI - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 17 - Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato in autoliquidazione come da normativa vigente. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in 4 rate, scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la seconda rata di ciascun anno. In ogni caso le scadenze ed il numero delle rate possono essere modificate

con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti passivi, possono essere inviati ai contribuenti appositi avvisi di pagamento presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In tal caso, le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, dovranno essere debitamente conguagliate. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze previste dal presente regolamento.
3. I termini e le modalità di pagamento devono essere pubblicizzati con idonei mezzi, nonché indicati nell'eventuale avviso di pagamento. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa.
4. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente regolamento.
6. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi degli artt. 19 e 20.

Art. 18- Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 19 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 20- Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.
7. Gli importi accertati a titolo di tassa, accessori, sanzioni ed interessi devono essere versati in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, fermo restando la possibilità di richiedere la maggiore rateazione, sulla scorta delle disposizioni contenute nel regolamento generale delle entrate comunali.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

Articolo 21 Accertamento con adesione

1. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 22 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore ai limiti determinati da Leggi in materia.

Art. 23 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 24 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.

Art. 25 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori all'importo di 12,00 euro.
5. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Articolo 26 - Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo indispensabile per il pagamento della tassa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 viene effettuato da tutti i soggetti incaricati nel rispetto della normativa vigente.

3. Il Comune provvede ad inviare agli eventuali soggetti incaricati interni ed esterni le banche dati e la documentazione necessaria alla corretta applicazione della tassa.
4. Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 ogni soggetto obbligato al pagamento deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.
5. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata agli incaricati.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Norme trasitorie e disposizioni finali

1. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), la cui gestione a stralcio è disciplinata dal successivo art.28.
2. Per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento, il versamento della tassa deve essere effettuato in tre rate, aventi le seguenti scadenze:30 luglio – 30 settembre – 30 novembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata
3. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato nell'anno precedente, a titolo di TIA. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente e' determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TIA anno 2012. In tal caso, occorrerà effettuare debito conguaglio in occasione della prima rata utile, utilizzando le tariffe TARES 2013. Tale disposizione non trova applicazione se, al momento di effettuare il pagamento della prima rata, sono già state deliberate le tariffe TARES 2013. Il Comune può decidere di far effettuare i pagamenti delle prime due RATE con le stesse modalità in uso per la TIA, ovvero con eventuali altre modalità previste dalla vigente normativa. In tal caso, i pagamenti eventualmente effettuati sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a titolo di TARES per l'anno 2013, unitamente alla quale, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DL n. 35/2013, è versata in unica soluzione la maggiorazione standard di 0,3 €/mq riservata allo Stato, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché utilizzando apposito bollettino di c/c postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del DL n. 201/2011.
4. Ai sensi del comma 35 dell'Art. 14, D.L. 201/2011, fino al trasferimento definitivo delle competenze ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e, comunque non oltre il 31 dicembre 2013, è affidata al Consorzio di Bacino 16, la gestione del tributo e della relativa maggiorazione. Il Consorzio subentrerà al Comune nelle attribuzioni del Funzionario responsabile e nella gestione della banca dati, fermo restando che il versamento del tributo e delle altre somme in dipendenza di questo deve essere effettuato esclusivamente al Comune, nelle forme previste dal presente regolamento. Gli oneri di gestione saranno inseriti nei Costi Comuni del Piano Finanziario redatto nelle forme previste dal DPR 158/1999.
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

7. Nel caso in cui norme statali di rango superiore posticipino l'entrata in vigore della TARES e la soppressione della TIA, la medesima continuerà ad essere disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22.03.2006, così come successivamente modificato.

Articolo 28 - Gestione a stralcio della Tariffa Rifiuti

1. Per l'accertamento e la riscossione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti (TIA), i cui presupposti si siano verificati entro l'anno 2012, continuano ad applicarsi le norme legislative e le disposizioni contenute nel Regolamento approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22.03.2006, così come successivamente modificato.
2. La titolarità delle procedure di cui al comma precedente, ivi compreso il contenzioso tributario, permane in capo al Consorzio di Bacino 16, ovvero al soggetto che a questo subentrerà, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012.
3. Il Consorzio di Bacino 16 trasmetterà i dati relativi ai successivi accertamenti della tariffa al Funzionario Responsabile della TARES. Analogamente il Funzionario Responsabile della TARES trasmetterà al Consorzio di Bacino 16, ovvero al soggetto che a questo subentrerà ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012, i dati relativi ad accertamenti dai quali risultino presupposti impositivi ai fini della tariffa di igiene ambientale per le annualità precedenti l'anno 2012.

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2013.

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

CONDIZIONI QUALITATIVE

Sono rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, quelli di seguito elencati:

- Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili),
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette pallets;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracchi e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e similpelle;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

- Rifiuti ingombranti;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri adesivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastra fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

CONDIZIONI QUANTITATIVE

I rifiuti sopra elencati e quelli suscettibili di essere compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati, se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10kg/mq o 0,1 mc/mq.

ALLEGATO 2

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TF_{dom} (n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot} (n) \cdot Ka (n)}}$$

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb (n) \cdot CU_{dom}}$$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{QUV_{dom} = \frac{QTOT_{dom}}{\sum_n N (n) \cdot Kb (n)}}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$CU_{dom} = \frac{CVT_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 3

UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

<i>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali

12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QU_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot x Kc(ap)$$

$$QU_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QU_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVndom(ap, S_{ap}) = (CUndom \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))}$$

TVndom (ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\mathbf{CUndom = \frac{CVTndom}{QTOTndom}}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività